



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

COMUNICATO UFFICIALE N. 69 DEL 5 novembre 2013

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 2-3-4 novembre 2013 - Undicesima giornata andata

Bologna-Chievo Verona 0-0
Hellas Verona-Cagliari 2-1
Lazio-Genoa 0-2
Livorno-Atalanta 1-0
Milan-Fiorentina 0-2
Napoli-Catania 2-1
Parma-Juventus 0-1
Sampdoria-Sassuolo 3-4
Torino-Roma 1-1
Udinese-Internazionale 0-3

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 5 novembre 2013, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 30

1) SERIE A TIM

Gare del 2-3-4 novembre 2013 - Undicesima giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

69/198



Gara soc. LIVORNO – soc. ATALANTA

Il Giudice sportivo,

ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione (fax del 4 novembre 2013 delle ore 13.09) ex art. 35 1.3) CGS circa la condotta tenuta al 44° del secondo tempo dal calciatore **Giuseppe De Luca** (soc. **Atalanta**), consistente nella pronuncia di un'espressione blasfema;

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale;

osserva:

le immagini televisive documentano che, nelle circostanze segnalate, il calciatore De Luca, al termine di un'azione di attacco, si rivolgeva verso un Assistente, contestando la mancata concessione di un calcio d'angolo a favore della propria squadra, come può dedursi dall'evidente gestualità. Le inquadrature televisive, però, non consentono di esprimere, nell'esclusione di ogni ragionevole dubbio, una sicura valutazione circa l'effettiva pronuncia, in tale contesto, di un'espressione blasfema.

P.Q.M.

delibera di non sanzione il calciatore **Giuseppe De Luca** (soc. **Atalanta**) in riferimento alla segnalazione del Procuratore federale.

* * * * *

a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dell'undicesima giornata andata sostenitori delle Società **Bologna, Hellas Verona, Juventus, Livorno, Napoli, Roma, Sampdoria e Torino** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * *

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. **BOLOGNA** per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, lanciato dieci fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. **PARMA** per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, esposto per alcuni minuti uno striscione dal tenore insultante nei confronti di un dirigente della squadra avversaria.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. **ROMA** per avere, al 3° del secondo tempo, un componente della panchina con funzioni di allenatore in seconda, fatto uso senza autorizzazione di una apparecchiatura rice-trasmittente.

Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. **MILAN** per avere suoi sostenitori, al 9° del secondo tempo, indirizzato all'Arbitro dei cori insultanti.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. **ROMA** per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. **ATALANTA** per avere suoi sostenitori, al 10° e 18° del primo tempo, nel proprio settore, acceso due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) ed e) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. **PARMA** per avere suoi sostenitori, al 1° e 33° del primo tempo, nel proprio settore, acceso un petardo ed un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) ed e) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CARMONA TELLO Carlos Emilio (Atalanta): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

COSTA Andrea (Sampdoria): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

DENIS German Gustavo (Atalanta): per avere, al termine della gara, rientrando negli spogliatoi, rivolto al Quarto Ufficiale espressioni ingiuriose.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BALOTELLI BARWUAH Mario (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

CIANI Michael Henri (Lazio): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).

CODA Andrea (Livorno): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).

EL MOUTTAQUI BENATIA Benatia Medhi (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

GASTALDELLO Daniele (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

GRECO Leandro (Livorno): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

NUNES JESUS Juan Guilherme (Internazionale): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).

PAZIENZA Michele (Bologna): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).

PEREZ AGUADO Diego Fernando (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

RINAUDO Leandro (Livorno): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

NAINGGOLAN Radja (Cagliari)

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (PRIMA SANZIONE)

LEDESMA Cristian Daniel (Lazio): sanzione aggravata perché capitano della squadra.

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSAIO

AMMONIZIONE

QUINTA SANZIONE

BOSTJAN Cesar (Chievo Verona)

CONTI Daniele (Cagliari)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

AQUILANI Alberto (Fiorentina)

CIGARINI Luca (Atalanta)

D'AMBROSIO Danilo (Torino)
DA SILVA FRANCELIN Matuzalem (Genoa)
MARCHISIO Claudio (Juventus)
RAIMONDI Cristian (Atalanta)
RANOCCHIA Andrea (Internazionale)

SECONDA SANZIONE

ANDERSON DA SILVA Miguel (Cagliari)
BERARDI Domenico (Sassuolo)
GOBBI Massimo (Parma)
MAICON Sisenando Douglas (Roma)
PEREIRA BARRAGAN Alvaro Daniel (Internazionale)

PRIMA SANZIONE

ANTEI Luca (Sassuolo)
BASHA Migjen (Torino)
BRADLEY Michael Sheehan (Roma)
LLORENTE TORRES Fernando (Juventus)
PADOIN Simone (Juventus)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

MENDES PEDRO Felipe Teodosio (Parma)

PRIMA SANZIONE

GIOVINCO Sebastian (Juventus)
MATOS SANTOS PINTO Ryder (Fiorentina)
MORALEZ Maximiliano (Atalanta)

Il Giudice Sportivo: *dott. Gianpaolo Tosel*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 5 NOVEMBRE 2013

IL PRESIDENTE
Maurizio Beretta